



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF152
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	CREDITO D'IMPOSTA PER LE FONDAZIONI BANCARIE
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. 578, LEGGE 232/2017; DM 9/05/2017
CIRCOLARE DEL	06/03/2017

CREDITO D'IMPOSTA PER LE FONDAZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto è stato pubblicato il **D.M. 9 maggio 2017**, con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, ha adottato le modalità applicative del **contributo** riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle **fondazioni bancarie** (disciplinate dal Dlgs 153/1999).

Più in particolare, l'articolo 1, comma 578, legge 232/2017, riconosce a queste ultime, per il 2017,

- un contributo, sotto forma di credito d'imposta;
- pari al **100% dei versamenti** volontari effettuati;

nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni e destinati al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato (articolo 15, legge 266/1991).

FONDAZIONI BANCARIE E CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Le fondazioni bancarie:

- sono persone giuridiche private senza fine di lucro,
- godono di piena autonomia statutaria e gestionale
- perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

CARATTERISTICHE FONDAZIONI BANCARIE

- in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi
- operano in via prevalente nei settori rilevanti
- assicurano, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale

Si tratta, quindi, di soggetti **non profit**, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Tra i settori a cui le fondazioni bancarie indirizzano le loro risorse vi è il **volontariato**.

La costituzione dei **centri di servizio per il volontariato** è stata prevista dalla **legge quadro sul volontariato** (legge 266/1991) e disciplinata dal Dm 8 ottobre 1997. Peraltro, la loro disciplina è stata recentemente modificata nell'ambito della riforma complessiva degli enti del Terzo settore.



Nota: difatti, sia la legge sia il Dm, poco sopra ricordati, sono stati abrogati dal nuovo Codice del Terzo settore, adottato con il Dlgs n. 117/2017.

Attualmente, quindi, la disciplina dei centri è contenuta negli articoli 61 e seguenti del Codice.

DESTINATARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Alla luce di quanto appena detto, quindi, possono fruire del credito d'imposta le **fondazioni bancarie** che

- effettuano volontariamente,
- nell'ambito della propria attività istituzionale,
- i versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (Acri)
- da **destinare ai fondi speciali istituiti presso le regioni** (secondo le modalità e i termini che saranno definiti d'intesa dall'Acri, dal Forum nazionale del Terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato).

Per la determinazione del credito, riconosciuto nella **misura del 100%** dei versamenti, rilevano quelli effettuati nel **corso del 2017**.

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Il decreto prevede un articolato meccanismo per il riconoscimento del beneficio.

MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO

- le fondazioni bancarie devono trasmettere all'Acri le delibere di impegno irrevocabile a effettuare i versamenti, entro i 45 giorni successivi al 3 agosto 2017 (data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)
- l'Acri trasmette all'Agenzia delle entrate (con modalità che saranno definite d'intesa tra i due enti) l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di trasmissione delle delibere
- l'Agenzia delle Entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse disponibili (pari, per il 2017, a 10 milioni di euro) comunica, con provvedimento direttoriale, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione
- entro i successivi due mesi dalla comunicazione di riconoscimento del credito, le fondazioni finanziatrici versano sul conto corrente dedicato, le somme stanziare e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'Acri
- l'Acri invia all'Agenzia delle Entrate (con modalità telematiche) **l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti**, con i relativi codici fiscali e gli importi
- nel caso in cui una fondazione non provveda al versamento, l'Acri lo comunica all'Agenzia, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito nei confronti della fondazione inadempiente

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in **compensazione**;
- a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato **riconosciuto**;
- **presentando il modello F24**, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (pena il rifiuto dell'operazione di versamento), successivamente alla trasmissione, da parte dell'Acri all'Agenzia, dei dati e delle informazioni sopra indicati.



Nota: nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso (anche alla luce di eventuali precedenti fruizioni dello stesso), il relativo modello F24 è scartato con comunicazione al soggetto che ha trasmesso il modello di versamento, tramite apposita ricevuta consultabile all'interno dell'area riservata dei servizi telematici.

Il credito deve essere indicato

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

CESSIONE DEL CREDITO

- il credito è **cedibile** dalle fondazioni finanziatrici (in esenzione dall'imposta di registro e nel rispetto della disciplina dettata dal codice civile sulla cedibilità dei crediti negli articoli 1260 e seguenti) a **intermediari bancari, finanziari e assicurativi** (ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente)
- la cessione è possibile a condizione che sia intervenuto il riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia
- dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'Acri per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'amministrazione finanziaria



Nota: e' prevista la **mancata applicazione** delle disposizioni relative ai limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta (articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e articolo 34, legge 388/2000).

CONTROLLI

L'attività di **controllo** sulla fruizione del credito è affidata all'Agenzia delle entrate.

Nelle ipotesi di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito spettante, si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Infine, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, l'amministrazione revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero.